



**Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo
D.Lgs. 231/01**

**ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS 231/01**

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Allegato 1 Reati ex D.Lgs. 231/01	CdA	28.06. 2024

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

SOMMARIO

PREMESSA	8
1. SOGGETTI	8
2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	9
3. SANZIONI	10
3.1 Le sanzioni pecuniarie	11
3.2 Le sanzioni interdittive	11
3.3 La confisca.....	12
4. IL PERIMETRO.....	12
REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01	14
5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	14
5.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	14
5.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (316-ter c.p.).....	14
5.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	15
5.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)	15
5.5 Frode Informatica (Art. 640-ter c.p.)	15
5.6 Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	15
5.7 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 Legge 898/1986).....	16
5.8 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	16
5.9 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).....	16
6. ARTICOLO 24-BIS D.LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati	16
6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).....	17
6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	17
6.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).....	18
6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	18
6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).....	18
6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).....	18
6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)...19	
6.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	19
6.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	19
6.10 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).....	19
6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)	20
7. ARTICOLO 24-TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata	20
7.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)	20
7.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.).....	21
7.3 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)	21
7.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)	21

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

7.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309)	22
7.6	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	22
7.7	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)	24
8.	ARTICOLO 25 D.LGS. 231/01: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.....	24
8.1	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	25
8.2	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	25
8.3	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	25
8.4	Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)	25
8.5	Peculato (art. 314 c.p.)	26
8.6	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	26
8.7	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	26
8.8	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	27
8.9	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	27
8.10	Concussione (art. 317 c.p.)	27
8.11	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	27
8.12	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	27
8.13	"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" (art. 322-bis c.p.)	27
8.14	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	28
9	ARTICOLO 25-BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	28
9.1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)	29
9.2	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)	29
9.3	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	30
9.4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)	30
9.5	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	30
9.6	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)	30
9.7	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)	30
9.8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)	31
9.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	31
9.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	31
10.	ARTICOLO 25-BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio.....	31
10.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	32
10.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)	32
10.3	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	32

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

10.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	32
10.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	33
10.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	33
10.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)	33
10.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517- quater c.p.)	33
11. ARTICOLO 25-TER D.LGS 231/2001: Reati Societari	34
11.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	35
11.2 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	36
11.3 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	36
11.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	36
11.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	37
11.6 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	37
11.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	37
11.08 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	37
11.09 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	38
11.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	38
11.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)	38
11.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	38
11.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	38
11.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	39
11.15 Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.)	39
11.16 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	40
11.17 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 D.Lgs. 19/2023)	40
12. ARTICOLO 25-QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 42	
13. ARTICOLO 25-QUATER 1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	44
14. ARTICOLO 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale	45
14.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)	45
14.2 Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)	46
14.3 Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)	46
14.4 Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)	47
14.5 Pornografia virtuale (Articolo 600-quater 1)	47
14.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)	47
14.7 Tratta di persone (Art. 601 c.p.)	47
14.8 Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)	47
14.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)	48
14.10 Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)	48
15. ARTICOLO 25-SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato	48
15.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998)	49
15.2 Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998)	49
16. ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	50
16.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	50
16.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	50

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

17.	ARTICOLO 25-OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	51
17.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	51
17.2	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	51
17.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)	51
17.4	Autoriciclaggio (art. 648-ter 1)	52
18.	ARTICOLO 25-OCTIES.1 D.LGS 231/2001: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti .	52
18.1	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter).....	53
18.2	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	53
18.3	Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	54
18.4	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)	54
19.	ARTICOLO 25-NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore	54
20.	ARTICOLO 25-DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	57
20.1	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	57
21.	ARTICOLO 25-UNDECIES: Reati ambientali	57
21.1	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	61
21.2	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)	62
21.3	D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)	62
21.4	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	63
	Art. 256 commi 1, 3, 5, 6 d.lgs. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	63
21.5	Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2)	63
	Art. 257 comma 1, 2 d.lgs 152 /2006 "Bonifica dei siti"	63
21.6	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006 Art. 258 comma 4)	63
21.7	Traffico illecito di rifiuti.....	64
21.8	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.....	64
21.9	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)	64
21.10	D.Lgs. 152 /2006 Art. 279 comma 5 (Sanzioni).....	65
21.11	Art. 1 commi 1 e 2 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150.....	65
21.12	Art. 2 commi 1 e 2 Legge 7 Febbraio 1992, n. 150	66
21.13	Art. 3 bis comma 1 Legge 7 Febbraio 1992, n. 150	66
21.14	Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 comma 4 Legge 7 Febbraio 1992, n. 50)	67
21.15	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3 comma 6 Legge 549/1993)	67
21.16	Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs. 202/2007)	67
21.17	Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs. 202/2007.....	67
21.18	Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (Art. 25-undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art 452-bis CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)	67
21.19	Disastro Ambientale (Art. 25-undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) – Art. 452-quater CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.....	68

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

21.20 Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 25-undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) –Art. 452-quinquies CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)	68
21.21 Circostanze aggravanti (Art. 25-undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) – Art. 452-octies CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)	68
21.22 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 25-undecies, comma 1, lett.e (Reati ambientali) – Art 452-sexies CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)	69
22. ARTICOLO 25-DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	69
22.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)	69
Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	69
22.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)	70
Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)	70
23 ARTICOLO 25-TERDECIES: RAZZISMO E XENOFobia	70
23.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	70
24 ART. 25-QUATERDECIES: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	71
24.1 Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989).....	71
24.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)	72
25 ART. 25 –QUINQUESDECIES: REATI TRIBUTARI.....	72
25.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	73
25.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.....	73
25.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	74
25.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili.....	74
25.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	74
25.6 Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000).....	75
25.7 Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74/2000)	75
25.8 Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).....	75
26 ART. 25-SEXIESDECIES: CONTRABBANDO	76
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.	76
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.	76
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	76
26.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973).....	76
26.2 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973)	76
26.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973)	77
26.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973)	77
26.5 Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973)	77
26.6 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973)	78
26.7 Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973).....	78
26.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973)	78
26.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973)	78
26.10 Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973)	78

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

26.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973)	79
26.12 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973)	
79	
26.13 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)	79
26.14 Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973)	80
26.15 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293 D.P.R. 43/1973)	80
26.16 Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973)	80
26.17 Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973)	80
26.18 Recidiva nel contrabbando (art. 296 D.P.R. 43/1973)	81
26.19 Contrabbando abituale (art. 297 D.P.R. 43/1973)	81
26.20 Contrabbando professionale (art. 298 D.P.R. 43/1973)	81
26.21 Contrabbando professionale o abituale secondo il codice penale (art. 299 D.P.R. 43/1973)	81
26.22 Delle misure di sicurezza personali non detentive (art. 300 D.P.R. 43/1973)	82
26.23 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 D.P.R. 43/1973)	82
26.24 Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (art. 301-bis D.P.R. 43/1973)	82
27 ART. 25 -SEPTIESDECIES: REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	83
27.1 Furto di beni culturali (art. 528-bis C.P.)	83
27.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 528-ter C.P.)	84
27.3 Ricettazione di beni culturali (art. 528-quater C.P.)	84
27.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 528-octies C.P.)	84
27.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 528-novies C.P.)	84
27.6 Importazione illecita di beni culturali (art. 528-decies C.P.)	85
27.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 528-undecies C.P.)	85
27.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 528-duodecies C.P.)	85
27.9 Contraffazione di opere d'arte (art. 528-quaterdecies C.P.)	86
28 ART. 25-DUODEVICIES: RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI	86
28.1 Riciclaggio di beni culturali (art. 528-sexies C.P.)	86
28.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 528-terdecies C.P.)	87
29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI	87
30 REATI TRANSNAZIONALI	87
31. TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI	89

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

PREMESSA

Il Decreto legislativo 231/01 concernente la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità per gli enti, definita amministrativa, correlata e conseguente alla commissione, nell’interesse o vantaggio (esclusivo o concorrente) dell’ente medesimo, di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge, da parte di soggetti che siano titolari all’interno della società di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, anche se non legati da un rapporto di lavoro dipendente con la società stessa.

Appare doveroso precisare che la condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti da un lato integra un reato ascrivibile all’individuo che lo ha commesso, il quale viene punito con una sanzione penale e, dall’altro, integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa a carico dell’ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

1. SOGGETTI

L’articolo 1 del D.Lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che *“le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

I principali soggetti destinatari di tale normativa sono:

a) tra gli enti forniti di personalità giuridica:

- a) società di capitali;
- b) società cooperative;
- c) fondazioni;
- d) associazioni riconosciute;
- e) enti privati e pubblici economici;
- f) enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione o analogo atto amministrativo;

b) tra gli enti privi di personalità giuridica:

- a) società di persone;
- b) Geie (Gruppi europei di interesse economico);
- c) consorzi;
- d) associazioni non riconosciute.

Appare certamente degna di nota la circostanza che il Legislatore abbia esteso la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, probabilmente al fine di coinvolgere anche entità che sono a maggior rischio di attività illecite in quanto, potenzialmente, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali.

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme *“non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*.

A titolo esemplificativo, quindi, tra gli esclusi vi sono:

- le due Camere del Parlamento;
- le Regioni;

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

- le Province;
- i Comuni;
- la Corte Costituzionale;
- il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- i partiti politici;
- i sindacati dei lavoratori.

In merito all'inapplicabilità del D.Lgs. 231/01 ai partiti politici e ai sindacati dei lavoratori, la giustificazione di tale esclusione si evince dalla stessa relazione governativa al Decreto in quanto nei confronti di questi soggetti l'eventuale applicazione di una sanzione di tipo interdittivo finirebbe per arrecare un danno soprattutto ai cittadini.

2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In linea generale la responsabilità dell'ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L'obiettivo è perseguire l'ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs. 231/01, indipendentemente dal territorio dello Stato dove l'ente stesso abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all'estero:

- a) se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;
- b) diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 4 D.Lgs. 231/01.

In particolare l'art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

1. *"Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*
2. *Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".*

Articolo 7 c.p. "Reati commessi all'estero"

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) *delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2) *delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3) *delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4) *delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5) *ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.*

Articolo 8 c.p. "Delitto politico commesso all'estero"

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre a tale richiesta, anche la querela.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.

Articolo 9 c.p. “Delitto comune del cittadino all’estero”

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’estradiizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Articolo 10 c.p. “Delitto comune dello straniero all’estero”

Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e via richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza a querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;*
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*
- 3) l’estradiizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*

3. SANZIONI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui la società non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, quindi, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un organismo di vigilanza.

Le sanzioni previste sono:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	--

3.1 Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell'ente, viene applicata in quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di "quote", appare opportuno evidenziare che per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.Lgs. n. 231/01 è "bifasico":

La prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;

In secondo luogo egli dovrà procedere a quantificare l'importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.

L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.

3.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si possono classificare in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 231/01 in particolare:

- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; infine,
- ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando la società, già condannata commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 231/01 e, precisamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/01).

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

3.3 La confisca

La confisca, che è disposta non solo in tutti i casi di condanna della società ma, anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D.Lgs. 231/2001), ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal giudice una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

4. IL PERIMETRO

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, esclusivamente per le tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Tali reati sono suddivisibili in:

- Perimetro interno al D.lgs. 231/01

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/01);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/01);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. 231/01);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01);
- Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater d.lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater. 1 D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/01);
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D.Lgs. 231/01);

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	--

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01);
 - Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01);
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01);
 - Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01);
 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01);
 - Reati Tributari (art. 25-quinquesdecies D.Lgs. 231/01);
 - Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01);
 - Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001)
 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001)
- **Perimetro esterno al D.lgs. 231/01** (normative che, a vario titolo, richiamano la responsabilità amministrativa dell'ente)
- i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
 - la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
 - le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

“1.1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

5.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Art. 316-bis c.p. “Malversazione di erogazioni pubbliche”

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

5.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (316-ter c.p.)

Art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

5.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Art. 640 c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee"

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

5.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)

Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

5.5 Frode Informatica (Art. 640-ter c.p.)

Art. 640-ter c.p. "Frode informatica"

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante."

5.6 Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Art. 356 c.p. "Frode nelle pubbliche forniture"

"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--------------------------------------	------------

5.7 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 Legge 898/1986)

Art. 2 Legge 898/1986 “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”

“Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento

delle somme a carico di detto Fondo, nonchè le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”

5.8 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Art. 353 c.p. “Turbata libertà degli incanti”

“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.”

5.9 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Art. 353-bis “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

6. ARTICOLO 24-BIS D.LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Art. 617-quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

6.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Art. 617-quinquies c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater”.

6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Art. 635-bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Art. 635-ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Art. 635-quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Art. 635-quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

6.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Art. 615-quater c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater”.

6.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Art. 615-quinquies c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

6.10 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Art. 491-bis c.p. “Documenti informatici”

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

Art. 640-quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."

7. ARTICOLO 24-TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

7.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p)

Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

7.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)

Art. 416-bis c.p. "Associazione di tipo mafioso anche straniera"

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

7.3 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)

Art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso"

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"

7.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)

Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente,

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

7.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

Art. 74 TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.”

7.6 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 1 L. 895/1967 Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	--

chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

Art. 2. L. 895/1967 Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 2-bis. L. 895/1967 Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3. L. 895/1967 Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 4. L. 895/1967 Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni. Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà: a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale; c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Art. 6. L. 895/1967 Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Art. 23. L. 110/1975 Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11; E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

7.7 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Art. 416-bis. C.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

8. ARTICOLO 25 D.LGS. 231/01: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli art. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

8.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

8.2 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore"

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

8.3 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione"

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

8.4 Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)

Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

8.5 Peculato (art. 314 c.p.)

Art. 314 c.p. "Peculato"

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

8.6 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

8.7 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

8.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

8.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Art. 319-ter c.c. "Corruzione in atti giudiziari"

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

8.10 Concussione (art. 317 c.p.)

Art. 317 c.p. "Concussione"

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

8.11 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Art. 319-bis c.p. "Circostanze aggravanti"

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

8.12 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

8.13 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" (art. 322-bis c.p.)

Articolo 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.”

8.14 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Art. 319-quater “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

9 ARTICOLO 25-BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

9.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."

9.2 Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Art. 454 c.p. "Alterazione di monete"

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario."

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

9.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381).”

9.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Ai sensi dell'art. 458 c.p. (“Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete”), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

9.5 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Art. 459 c.p. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.”

9.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.”

9.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.”

9.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l’una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l’altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.”

9.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

9.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

10. ARTICOLO 25-BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l’industria e il commercio

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

10.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

10.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)

Art. 513-bis "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."

10.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

10.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

10.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1.032."

10.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso."

10.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Art. 517-ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

10.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)

Art. 517-quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

11. ARTICOLO 25-TER D.LGS 231/2001: Reati Societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (.....)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.“

11.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

11.2 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Art. 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

11.3 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

11.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

“1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”

11.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Articolo 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

11.6 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.).

Articolo 2627 c.c. “Illegale ripartizione di utili e riserve”

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.”

11.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Articolo 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

11.08 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

11.09 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Art. 2629-bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."

11.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Articolo 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale"

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

11.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)

Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

11.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Articolo 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

11.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Articolo 2637 c.c. "Aggiotaggio"

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

cinque anni.”

11.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Articolo 2638 c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

11.15 Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.)

Art. 2635 c.c. “Corruzione fra privati”

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
(..)

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

11.16 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione fra privati"

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

La sanzione pecuniaria comminabile all'ente è compresa fra un minimo di duecento ad un massimo di quattrocento quote. Qualora dalla commissione del reato l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione dev'essere aumentata di un terzo. Ad essa si aggiungono infine le pene interdittive di cui all'art. 9, comma 2 d.lgs. 231/2001.

Il d.lgs. 38/2017 ha dunque previsto un ampliamento della categoria dei soggetti punibili per il reato di corruzione nel settore privato, andando a ricomprendere anche quanti all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive, ed ha altresì ampliato il novero delle condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità."

11.17 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

L'art. 54 D.Lgs. 19/2023 "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019"

"1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale."

L'art. 29 D.Lgs. 19/2023 "Certificato preliminare"

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	--

1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

2. Alla richiesta sono allegati:

- a) il progetto di fusione transfrontaliera;
- b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;
- c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;
- d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;
- e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;
- f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;
- g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;
- h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);
- i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:

- a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
- b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;
- c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;
- d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;
- e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;
- f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;
- g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concesso, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 5 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempiute le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese.

12. ARTICOLO 25-QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25- quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L. 7/2003, art.3).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 quater del D. Lgs 231/01 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assumono inoltre rilevanza le fattispecie di reato previste dal codice penale agli artt. 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quater 1 (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) e 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti indicati).

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di “assistenza” (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 quater del D.Lgs 231/01 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
 - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2. <omissis>
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. <omissis>

13. ARTICOLO 25-QUATER 1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Art. 583-bis “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”

14. ARTICOLO 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale

<i>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</i> <i>a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</i> <i>b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</i> <i>c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</i> <i>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</i> <i>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</i>

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D.Lgs. 231/01, e, successivamente modificati dalla Legge 38/2006, che ha modificato gli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater ed ha introdotto l'art. 600- quater 1, nonché dalla Legge 199/2016 che ha modificato l'art. 603-bis.

In relazione alla commissione dei “Delitti contro la personalità individuale” l'ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600-quater 1 (Pornografia virtuale);
- 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);
- 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
- 609-undecies (Addescamento di minorenni)

14.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

14.2 Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

Art. 600-bis c.p. “Prostituzione minorile”

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.”

14.3 Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

Art. 600-ter “Pornografia minorile”

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

14.4 Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Art. 600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità."

14.5 Pornografia virtuale (Articolo 600-quater 1)

Art. 600-quater 1 "Pornografia virtuale"

"Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."

14.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Art. 600-quinquies "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro."

14.7 Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

Art. 601 c.p. "Tratta di persone"

"E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni."

14.8 Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Art. 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi"

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

14.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

Art. 603-bis “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

14.10 Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)

Art. 609-undecies c.p. “Adescamento di minorenni”

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

15. ARTICOLO 25-SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità,*

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

15.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998)

Art. 184 D.Lgs. 58/1998 “Abuso di informazioni privilegiate”

“1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie talune delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).”

15.2 Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998)

Art. 185 D.Lgs. 58/1998

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinquemilioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

16. ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

16.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Art. 589 c.p. "Omicidio colposo"

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

16.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose"

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

17. ARTICOLO 25-OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

17.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Art. 648 c.p. “Ricettazione”

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

17.2 Riciclaggio (art 648-bis c.p.)

Art. 648-bis “Riciclaggio”

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

17.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)

Art. 648-ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

17.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter 1)

Art. 648-ter 1 “Autoriciclaggio”

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis. 1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21).

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.”

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

18. ARTICOLO 25-OCTIES.1 D.LGS 231/2001: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

18.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)

Art. 493-ter C.P. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamenti diversi dai contanti"

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."

18.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Art. 493-quater C.P. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile,

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

18.3 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Art. 640-ter C.P. “Frode informatica”

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

18.4 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Art. 512-bis c.p. “Trasferimento fraudolento di valori”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.”

19. ARTICOLO 25-NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

- Art. 171 comma 1, lettera a-bis) legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.” Sezione II - Difese e sanzioni penali

È punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

- Art. 171 comma 3 legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio."
Sezione II - Difese e sanzioni penali

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.
- Art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali
 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
- Art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali
 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
- Art. 171-septies legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- Art. 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.” Sezione II - Difese e sanzioni penali

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

20. ARTICOLO 25-DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

20.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

21. ARTICOLO 25-UNDECIES: Reati ambientali

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) *per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
 - b) *per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
 - c) *per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
 - d) *per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
 - e) *per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria*

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". La normativa è entrata in vigore il 16 agosto 2011.

Il legislatore ha in primis disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali.

Si riporta il testo dell'art. 25-undecies:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi ora riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi ora riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

I nuovi reati ambientali

Sono in vigore dal 29 maggio 2015 le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi reati presupposto introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha implementato il codice penale.

I reati delle specie risultano ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare sezione relativa alla materia ambientale.

Le modifiche vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/01.

In sintesi si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

Si prevedono altresì pesanti sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/01), della durata non superiore ad un anno, in caso di condanna per "inquinamento ambientale" o "disastro ambientale" così come inseriti sub art. 25-undecies, lett. A) e B).

Tali interdizioni comprendono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., etc.

Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

21.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

Art. 727-bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

21.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)

Art. 733-bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.».

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

21.3 D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)

- Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
- Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

21.4 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 commi 1, 3, 5, 6)

Art. 256 commi 1, 3, 5, 6 d.lgs. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

21.5 Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2)

Art. 257 comma 1, 2 d.lgs 152 /2006 "Bonifica dei siti"

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

21.6 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006 Art. 258 comma 4)

Art. 258, co. 4 d.lgs. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

Chiunque effettua il **trasporto di rifiuti senza il formulario** di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

21.7 Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 259 comma 1)

Art. 259, co. 1 d.lgs. 152/2006 "Traffico illecito di rifiuti"

Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

21.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p. – in precedenza D.Lgs 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2)

Art. 452-quaterdecies c.p. d.lgs. 152/2006 "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

21.9 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)

Art. 260-bis, co. 6,7,8 d.lgs. 152/2006 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che,

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

21.10 D.Lgs. 152 /2006 Art. 279 comma 5 (Sanzioni)

Art. 279, co. 5 d.lgs. 152/2006 Sanzioni

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

21.11 Art. 1 commi 1 e 2 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e succ. attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'*Allegato A* del Reg. medesimo e succ. mod.:
 - importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni;
 - omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.;
 - utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità dalla stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.
 - detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 30.000 euro a 300.000 euro. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di due anni.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

21.12 Art. 2 commi 1 e 2 Legge 7 Febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

21.13 Art. 3 bis comma 1 Legge 7 Febbraio 1992, n. 150

Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

21.14 Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 comma 4 Legge 7 Febbraio 1992, n. 50)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000 a € 300.000.

21.15 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3 comma 6 Legge 549/1993)

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

21.16 Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs. 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

21.17 Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs. 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

21.18 Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (Art. 25-undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art 452-bis CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

21.19 Disastro Ambientale (Art. 25-undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) – Art. 452-quater CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

21.20 Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 25-undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) –Art. 452-quinquies CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

21.21 Circostanze aggravanti (Art. 25-undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) – Art. 452-octies CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

21.22 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 25-undecies, comma 1, lett.e (Reati ambientali) – Art 452-sexies CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

22. ARTICOLO 25-DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

22. 1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

“3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”

22.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

23 ARTICOLO 25-TERDECIES: RAZZISMO E XENOFobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

23.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Art. 604-bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.”

24 ART. 25-QUATERDECIES: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

24.1 Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989)

Art. 1, L. n. 401/1989 “Frodi in competizioni sportive”

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

24.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Art. 4, L. 401/1989 "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa"

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione."

25 ART. 25 –QUINQUESDECIES: REATI TRIBUTARI

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

25.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

25.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

25.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

25.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

25.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

25.6 Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Art. 4 D.Lgs. 74/2000 “Dichiarazione Infedele”

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

25.7 Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74/2000)

Art. 5 D.Lgs. 74/2000 “Omessa dichiarazione”

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

25.8 Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 “Indebita compensazione”

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--------------------------------------	------------

Le fattispecie di cui ai precedenti punti 24.6, 24.7 e 24.8 rilevano ai fini della responsabilità amministrativa 231 qualora commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

26 ART. 25-SEXIESDECIES: CONTRABBANDO

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

26.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973)

Art. 282 D.P.R. 43/1973 "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali"

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.”

26.2 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

26.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

26.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.”

26.5 Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973)

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.”

26.6 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.”

26.7 Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973)

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.”

26.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.”

26.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973)

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”

26.10 Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973)

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

26.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973)

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).”

26.12 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973)

“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

26.13 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

26.14 Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.”

26.15 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293 D.P.R. 43/1973)

“Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.”

26.16 Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973)

“Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 516 (lire 1.000.000). In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.”

26.17 Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973)

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
 - d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.
- Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.”

26.18 Recidiva nel contrabbando (art. 296 D.P.R. 43/1973)

“Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando previsto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.

Se il recidivo in un delitto di contrabbando previsto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi.

Quando non occorrono le circostanze previste in questo art., la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.”

26.19 Contrabbando abituale (art. 297 D.P.R. 43/1973)

“È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi previsti dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 11.999,88 (lire ventitré milioni duecentotrentacinquemila).”

26.20 Contrabbando professionale (art. 298 D.P.R. 43/1973)

“Chi, dopo avere riportato quattro condanne per delitto di contrabbando previsto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.”

26.21 Contrabbando professionale o abituale secondo il codice penale (art. 299 D.P.R. 43/1973)

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

“Gli effetti della dichiarazione di abitudine e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del codice penale.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.”

26.22 Delle misure di sicurezza personali non detentive (art. 300 D.P.R. 43/1973)

“Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.”

26.23 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 D.P.R. 43/1973)

“Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.”

26.24 Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (art. 301-bis D.P.R. 43/1973)

“I beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

27 ART. 25 –SEPTIESDECIES: REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. *In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote*
2. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
4. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
5. *Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

27.1 Furto di beni culturali (art. 528-bis C.P.)

Art. 518-bis C.P “Furto di beni culturali”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

27.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 528-ter C.P.)

Art. 518-ter C.P "Appropriazione indebita di beni culturali"

1. Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

27.3 Ricettazione di beni culturali (art. 528-quater C.P.)

Art. 518-quater C.P "Ricettazione di beni culturali"

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

27.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 528-octies C.P.)

Art. 518-octies C.P "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

27.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 528-novies C.P.)

Art. 518-novies C.P "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"

"E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	---

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.

27.6 Importazione illecita di beni culturali (art. 528-decies C.P.)

Art. 518-decies C.P. “Importazione illecita di beni culturali”

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”

27.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 528-undecies C.P.)

Art. 518-undecies C.P. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”

“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”

27.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 528-duodecies C.P.)

Art. 518-duodecies C.P. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

27.9 Contraffazione di opere d'arte (art. 528-quaterdecies C.P.)

Art. 518-duodecies C.P. "Contraffazione di opere d'arte"

"È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato."

28 ART. 25-DUODEVICIES: RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

28.1 Riciclaggio di beni culturali (art. 528-sexies C.P.)

Art. 518-sexies C.P. "Riciclaggio di beni culturali"

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	-------------------

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

28.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 528-terdecies C.P.)

Art. 518-terdecies C.P. “Devastazione e saccheggio di beni culturali”

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.”

29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI

La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251 introduce la Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati e prevede all’art 22, comma 4, che “alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

30 REATI TRANSNAZIONALI

In data 11 Aprile 2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 16 Marzo 2006 n. 146 rubricata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” con la quale è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/01	Revoo_2024
---	--	--

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

31. TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Abbandono di rifiuti	da	100							
	a	1000							
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato)	da	400							✓
	a	1000							
Aggiotaggio	da	400							✓
	a	1000							
Appropriazione indebita di beni culturali	da	200	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	a	500							
Contraffazione di opere d'arte	da	300	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	700							
Concussione e induzione indebita a dare promettere utilità (artt. 317 e 319 quater CP) + Corruzione aggravata (artt. 319, 319-bis, 321 CP)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 1 CP , anche nei casi ex art. 320 e 322-bis CP)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	600							
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 2, anche nei casi ex art. 320 e 322-bis CP)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Corruzione impropria/istigazione alla corruzione (artt. 318, 321, 322, co. 1 e 3, anche nei casi ex art. 320 e 322-bis CP) Traffico di influenze illecite (art.346 bis)	da	100							✓
	a	200							
Corruzione propria/istigazione alla corruzione (artt.	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
319, 320, 321, 322, co. 2 e 4, 322-bis CP)	a	600							
Corruzione tra privati (art. 2635 terzo comma CC)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	600							
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis primo comma CC)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	400							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 601, 602 e 603-bis CP)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	1000							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2, 600-quater1 e 600- quinquies CP	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 2, 600-ter, co. 3 e 4, 600- quater, 600 quateri e 609 undecies CP)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	700							
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 515, 516, 517, 517ter e 517quater)	da	100							
	a	500							
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513-bis e 514 CP)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione<10 anni)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	700							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione >= 10 anni)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	1000							
Delitti di criminalità Organizzata (art. 416 co. 6, 416-bis, 416-ter e 630 CP, art. 74 DPR 309/1990)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	1000							
Delitti di criminalità Organizzata (art. 416 escluso co. 6 CP, art. 407 co 2 lett.a) n. 5 CPP	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Delitti informatici: accesso abusivo ad un sistema (art. 615- ter CP)	da	100	✓	✓			✓		
	a	500							
Delitti informatici: danneggiamento di	da	100	✓	✓			✓		

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
informazioni, dati, programmi e sistemi informatici (art. 635-bis, art. 635-ter, art. 635-quater e art. 635-quinquies CP)	a	500							
Delitti informatici: intercettazione o interruzione di comunicazioni (art. 617-quater CP) o installazione di apparecchiature atte a intercettare o interrompere comunicazioni (art. 617-quinquies CP)	da	100	✓	✓			✓		
	a	500							
Delitti informatici: detenzione / diffusione abusiva di codici d'accesso (art. 615-quater CP) o di apparecchiature/	da	100		✓			✓		

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
programmi diretti a danneggiare / interrompere sistemi (art. 615-quinquies CP)	a	300							
Delitti informatici e trattamento illecito di dati: falsità in documenti informatici (art. 491-bis CP) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (640 quinquies CP)	da	100			✓	✓	✓		
	a	400							
Delitti in materia di violazione del diritto di autore	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 D.lgs. 74/2000)	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 2bis D.lgs. 74/2000)	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	400							
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs. 74/2000)	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.lgs. 74/2000)	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, co.2 bis D.lgs. 74/2000)	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	400							
Delitto di occultamento	da	100			✓	✓	✓	✓	✓

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)	a	400							
Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	400							
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	da	100	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	500							
Devastazione e saccheggio di beni culturali	da	500							
	a	1000							
Distruzione, dispersione, deterioramento,	da	300	✓	✓	✓	✓	✓		

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	a	700							
False comunicazioni Sociali (Delitto, art. 2621 CC)	da	200							✓
	a	400							
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis CC)	da	100							✓
	a	200							
False comunicazioni Sociali (Delitto, art. 2622 CC)	da	400							✓
	a	600							
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	da	400	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	900							
Falsità o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato ex direttiva (UE) 2019/2121	da	150							✓
	a	300							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 453 CP)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 454, 460 e 461 CP)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 455 CP per fattispecie ex 453 o 454)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori	da	100							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 457 e 464, co. 2 CP)	a	200							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 464, co. 1 CP)	da	100							
	a	300							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 459 CP per fattispecie ex 453, 455 e 457)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 CP)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Contravvenzione)	da	200							✓
	a	260							
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Delitto)	da	400							✓
	a	800							
Falso in prospetto (delitto)	da	400							✓
	a	660							
Falso in prospetto (contravvenzione)	da	200							✓
	a	260							
Formazione fittizia del capitale	da	200							✓
	a	360							
Frode informatica	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Frode in competizioni sportive; esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (delitto)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Frode in competizioni sportive; esercizio	da	100							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
abusivo di attività di giuoco o di scommessa (contravvenzione)	a	260							
Furto di beni culturali	da	400	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	900							
Illecita influenza sull'assemblea	da	300							
	a	660							
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	da	200							✓
	a	360							
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Contravvenzione)	da	200							✓
	a	260							
Impedito controllo	da	200							✓
	a	360							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	da	100							✓
	a	200							
Importazione illecita di beni culturali	da	200	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	500							
Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Indebita restituzione dei conferimenti	da	200							✓
	a	360							
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	da	300							✓
	a	660							
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	da	300	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	800							
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	da	100							
	a	500							
Malversazione ai danni dello Stato	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	da	400							✓
	a	1000							
Omicidio colposo o lesioni o gravi o	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	a	1000							
Operazioni in pregiudizio dei creditori	da	300							✓
	a	660							
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	da	400							✓
	a	800							
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis cp)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	700							
Razzismo e xenofobia (art. 3 comma 3-bis L. 654/1975/art 604-bis CP)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ✓
	a	800							
Reati transnazionali (Associazione per delinquere; associazione per delinquere di stampo mafioso; associazione a delinquere	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione a delinquere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: artt. 416 e 416-bis CP, 291- quater DPR 43/1973, art. 74 DPR 309/1990	a	1000							
Reati transnazionali (traffico di migranti): immigrazione clandestina: art. 12, co. 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs. 286/1998	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	1000							
Reati transnazionali (intralcio alla giustizia): induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale: art. 377bis	da	100							✓
	a	500							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Riciclaggio di beni culturali	da	500							
	a	1000							
Ricettazione di beni culturali	da	400	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	900							
Ricettazione, riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	da	200	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	1000							
Trasferimento fraudolento di valori	da	250	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	600							
Truffa ai danni dello Stato	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Turbata libertà degli incanti	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
	da	100			✓	✓	✓	✓	✓

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	a	500							
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	da	200	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	500							
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	da	400	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	900							
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	da	250	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	600							
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	800							
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	da	200							
	a	500							
Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)	da	300							
	a	1000							
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	da	250							
	a	600							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	da	100							
	a	250							
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis cp)	da	150							
	a	250							
D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 3, 5, 13 (Sanzioni penali)	da	150							
	a	250							
D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 5, 11, (Sanzioni penali)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	300							
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 commi 1, 3 primo periodo, 5 e 6)	da	100							
	a	250							
Attività di gestione di rifiuti non	da	150	✓	✓	✓	✓	✓		

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 comma 3 secondo periodo)	a	250							
Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1)	da	100							
	a	250							
Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 2)	da	150							
	a	250							
Violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari (D.Lgs 152/2006 Art. 258 comma 4) Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 259 comma 1)	da	150							
	a	250							
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152/06 Art. 260 comma 1/ art 452-terdecies CP)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	500							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152/06 Art. 260 comma 2/ art 452-terdecies CP)	da	400							
	a	800							
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8 primo periodo)	da	150							
	a	250							
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis comma 8 secondo periodo)	da	200							
	a	300							
D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5- (Sanzioni)	da	100							
	a	250							
Legge 7 Febbraio 1992, N. 150 (art. 1 comma 1,art. 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4)	da	100							
	a	250							

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revoo_2024
---	--	------------

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150 (comma 2)	da	150							
	a	250							
Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150	da	300							
	a	500							
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (Art. 3. comma 6 Legge 549/1993)	da	150							
	a	250							
Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs 202/2007)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	300							
Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007	da	100							
	a	150							